

# Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
4719 R1	4 settembre 1998	FINANZE E ECONOMIA

## della Commissione della legislazione sul messaggio 4 febbraio 1998 concernente il disegno di nuova legge sugli orari di apertura dei negozi e legge di applicazione della legge federale sul lavoro

### CAPITOLO 1 - GENESI

Il settore del commercio al dettaglio ticinese ha duramente subito le conseguenze della difficile situazione economica e della mancata domanda di consumi. Il contesto economico richiede adeguate e coerenti misure di rilancio.

Per rispondere meglio alle esigenze dei consumatori e alle mutate condizioni di mercato, la Federcommercio<sup>1</sup> e la maggioranza dei sindacati della vendita<sup>2</sup> hanno lavorato per oltre un anno per trovare un'intesa che è sfociata nell'elaborazione del RQV - Regolamento quadro per il personale di vendita (allegato 1). Quanto pattuito indica la strada da percorrere per cercare di rilanciare il commercio al dettaglio nel Cantone Ticino, conciliando gli interessi dei commercianti e della grande distribuzione con quelli del personale. Questo strumento di lavoro dà un valido contributo alla soluzione dei gravi problemi economici e occupazionali con cui siamo oggi confrontati. Per completezza occorre menzionare che solo un sindacato, il SEI - Sindacato Edilizia e Industria -, ha rifiutato la via del dialogo e della consultazione, dimostrando di perseguire scopi suoi particolari. Il commercio al dettaglio ticinese è da sempre confrontato con i commerci d'oltre frontiera che godono di un'ampia deregolamentazione, rendendo la concorrenza ancora più aspra. Più volte, in Governo e in Parlamento, si è sostenuta in questi ultimi anni la necessità di snellire le procedure burocratiche, per andare incontro alle esigenze del cittadino e della società in generale. Il disegno di nuova legge sugli orari di apertura dei negozi permette di raggiungere questo obiettivo. L'accordo sottoscritto il 28 gennaio 1997 tra la Federcommercio - istituzione che raggruppa la DISTI (vedi allegato 2) e le numerose società dei commercianti - ed i sindacati, che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità di fronte a una situazione d'emergenza, è un valido esempio di patto di comunità per affrontare i problemi in comune. Questo compromesso indispensabile è stato presentato al Dipartimento delle finanze e dell'economia, ed è una conferma delle reali possibilità di apertura

<sup>1</sup> Società dei Commercianti di Lugano; Società dei Commercianti del Mendrisiotto; Società dei Commercianti di Bellinzona; Società dei commercianti, industriali e artigiani del Locamese; Società commercianti e artigiani di Ascona; Società esercenti, commercianti e albergatori di Morcote; Società dei commercianti e artigiani di Brissago; Associazione Via Nassa; Associazione Club del Centro; Società mastri macellai e salumieri del Cantone Ticino; Associazione ticinese maestri parrucchieri; Gruppo Piccadilly/Shell; DISTI - Associazione grande distribuzione.

<sup>2</sup> OCST - Organizzazione cristiano-sociale ticinese; SLSI - Sindacati liberi della Svizzera italiana; SIT - Sindacati indipendenti ticinesi; FCTA - Federazione svizzera dei lavoratori del commercio, dei trasporti e dell'alimentazione; SSIC - Società svizzera degli impiegati di commercio, sezione Ticino.

straordinaria dei negozi, in base alle esigenze in genere della clientela nel Cantone ed a quelle particolari in singole regioni o località. Già con la firma di questo atto, all'inizio del 1997, la Federcommercio si era impegnata con i partner sociali per fare in modo che tutti i commercianti del Cantone rispettassero le norme previste dal "Contratto normale di lavoro per il personale di vendita" stabilito dall'Ufficio cantonale di conciliazione nel marzo del 1996. La necessità di avere orari di apertura più flessibili era stata recepita anche dal Consiglio di Stato che l'aveva inserita nel documento (misura 51) "Strategie e misure puntuali di sostegno al rilancio economico in Ticino".

Occorre ricordare che il 20 aprile 1997 il Popolo ticinese era stato chiamato ad esprimersi sull'iniziativa promossa dal SEI denominata "Migliori condizioni per le lavoratrici e i lavoratori del settore della vendita". Il verdetto popolare è stato chiaro e ha confermato pienamente la decisione che era già stata presa a grande maggioranza dal Gran Consiglio: ben il 74,4% dei votanti ha respinto infatti l'iniziativa del SEI. Il Popolo ha capito l'importanza della posta in gioco respingendo le restrizioni proposte dagli iniziativaisti. È stata questa decisiva intesa fra Federcommercio e partner sindacali (OCST, FCTA, SLSI, SIT, SSIC) che ha gettato le basi per la presente legge. Il risultato della votazione del 20 aprile 1997 è stata giudicata dalla Federcommercio e dalle organizzazioni sindacali una grande iniezione di fiducia ed ha servito da sprone per permettere di consolidare e costruire il programma per il futuro, basato essenzialmente sull'unione tra tutti i commercianti e sulla ricerca di comuni intenti ed obiettivi con le associazioni di categoria cantonali degli altri settori economici, in primis il turismo con il quale esiste un'importante interrelazione ma anche con i consumatori e la comunità intera.

La legislazione cantonale che limita gli orari di apertura giornaliera dei negozi risale agli anni Trenta. Determinante per un aggiornamento importante di questa base legislativa sono soprattutto cinque fattori:

- le mutate esigenze d'abitudine dei consumatori;
- la vocazione turistica del Cantone;
- la deregolamentazione vigente in Italia;
- le necessità di snellimento delle procedure per le deroghe;
- il riconoscimento di precise garanzie ai lavoratori dipendenti nel settore della vendita.

## **CAPITOLO 2 - LAVORI COMMISSIONALI**

Il 27 marzo 1998 la Commissione della legislazione si è chinata su questo tema assegnando l'incarico di redigere il rapporto all'on. Claudio Camponovo. In data 10 aprile 1998 la Commissione ha dato ampie possibilità di audizione, non solo alla Federcommercio ed ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Regolamento quadro per il personale di vendita, ma anche al rappresentante del SEI on. Giuseppe Sergi. Nell'ambito di una volontà di maggiore intesa tra le parti sociali, i sindacati hanno accettato la discussione ed il confronto non a cuor leggero perché il personale occupato costituisce una delle fasce meno agiate della nostra società. Le motivazioni principali sono state quelle di carattere occupazionale, sapendo che ci si trova in una situazione di elevata concorrenza, confrontati con esigenze turistiche ed essendo una zona di frontiera. I commissari hanno potuto apprendere dagli operatori economici e dai sindacalisti che questa proposta di legge presenta aspetti positivi, come l'istituzione di una Commissione paritetica che fa da filtro nell'esame delle richieste di deroga. Queste ultime devono essere comunque vincolate al rispetto del RQV e quindi a condizioni di lavoro ben precise.

Occorre tenere presente che si tratta di una normativa che concerne ben 12'000 posti di lavoro, di cui circa 6'000 offerti dalla grande distribuzione (18 aziende e centri commerciali) e 6'000 offerti dal piccolo commercio (circa 1'000 negozi). Si tratta quindi di un importante ramo dell'economia ticinese che genera un volume d'affari di circa 3 miliardi di franchi svizzeri all'anno. In data 17 aprile 1998 la Commissione della legislazione ha votato l'entrata in materia all'unanimità, senza voti contrari, né astensioni. I lavori commissionari sono stati impegnativi e si sono protratti dal marzo al luglio del 1998. Tutti i commissari sono stati molto diligenti ed hanno esaminato attentamente tutte le proposte di emendamento avanzate dagli esponenti dei diversi gruppi. Un particolare elogio va all'Amministrazione cantonale che ha collaborato efficacemente dando risposte esaurienti ai numerosi quesiti sollevati dai commissari e fornendo anche una ricca documentazione. Sulla proposta di legge sugli orari di apertura dei negozi la Commissione della legislazione porta le seguenti modifiche e/o completazioni.

All'art. 1, la Commissione propone di precisare la definizione di negozi ed esercizi di vendita al dettaglio con **"in seguito negozi"**.

Si propone inoltre l'inserimento di un nuovo art. 2: **"Negozi a conduzione familiare"**, riprendendo integralmente l'art. 4 cpv. 1 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964.

L'art. 3 è una completazione, rispettivamente una modifica, dell'art. 2 proposto nel messaggio del Consiglio di Stato, in quanto la Commissione ritiene pertinente definire come autorità preposta per l'esecuzione della legge il Consiglio di Stato. Sarà compito del Consiglio di Stato definire il Dipartimento competente, che in questo caso è il Dipartimento delle finanze e dell'economia.

La Commissione della legislazione, fedele alla marginale dell'articolo che statuisce chi sarà membro della Commissione paritetica, cambia il testo proposto nel messaggio del Consiglio di Stato chiarendo che si tratta di una Commissione paritetica composta di rappresentanti dei commercianti e dei sindacati che potranno essere coadiuvati da un funzionario del Dipartimento competente. Questa Commissione sarà comunque organo consultivo nell'applicazione della presente legge.

Anche nell'art. 6 quando si precisa il regime applicabile la Commissione ha preferito demandare al Consiglio di Stato (su preavviso del Dipartimento) i casi di contestazione.

Circa la griglia oraria, la Commissione decide, per maggiore chiarezza, di inserire l'aggettivo "limite". Il testo esatto sarà pertanto: **"gli orari limite di chiusura dei negozi nei giorni feriali tenuto conto dell'art. 7 cpv. 1 sono i seguenti: ..."**.

I commissari sono coscienti del fatto che l'orario di apertura di un negozio non è l'orario di lavoro del dipendente.

Nel campo delle deroghe previste dalla legge si tiene conto, all'art. 9, della lettera inviata dal presidente dell'Ordine dei farmacisti del 23 marzo 1998 che consiglia lo stralcio, alla lett. a), per le farmacie di turno, del termine "ininterrotta". In effetti, le farmacie di turno non rimangono aperte ininterrottamente, ma solo durante gli orari stabiliti dai competenti organi in base alla legge sanitaria.

All'art. 10, per le deroghe decise dal Dipartimento, la Commissione della legislazione precisa che le stesse possono essere decise, **"sentita la Commissione paritetica"**, dal Dipartimento competente ....

Per maggior chiarezza la Commissione precisa all'art. 12, con il termine **"ufficiali"**, i giorni festivi.

La Commissione della legislazione cambia il cpv. 3 dell'art. 15 proposto nel messaggio del Consiglio di Stato precisando che **"possono beneficiare delle deroghe unicamente i negozi che rispettano il Regolamento quadro per il personale di vendita o che hanno sottoscritto contratti collettivi che garantiscano ai lavoratori condizioni almeno equivalenti"**.

Al capitolo V Disposizioni finali e rimedi giuridici, la Commissione della legislazione riformula l'art. 16 che definisce l'obbligo di informare. La formulazione che scaturisce dal dibattito è la seguente: **"Le associazioni dei commercianti, le associazioni di categoria e i gruppi di interesse ed i negozi sono tenuti in ogni tempo a fornire al Dipartimento tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della legge"**.

Per l'art. 17, la Commissione della legislazione accetta la proposta di emendamento dell'on. Raoul Ghisletta e il testo definitivo è il seguente: **"Su segnalazione o d'ufficio il Dipartimento può procedere ai controlli dei negozi per l'osservanza della legge"**.

Rispettando la richiesta del PS che proponeva una settimana di riflessione per avanzare proposte di emendamento alla legge cantonale di applicazione della legge federale sul lavoro, i commissari si sono chinati pure sul testo di legge e sui vari emendamenti proposti su questa normativa. Nella seduta del 10 luglio 1998 i commissari hanno anche sentito il parere della giurista del Dipartimento finanze e economia, signora Lorenza Rossetti, e del responsabile dell'Ufficio Ispettorato del lavoro, signor Federico Del Don.

L'autorità federale dà le istruzioni all'Ispettorato sul lavoro, sul metodo da seguire e sulla periodicità delle ispezioni stesse. I compiti degli Ispettorati cantonali del lavoro sono in effetti pluridisciplinari. I compiti specifici nel campo della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute sono affidati all'Ufficio federale dell'industria delle arti e mestieri e del lavoro che dal primo gennaio 1998 si chiama Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL) che a sua volta fa capo agli Ispettorati cantonali.

La Commissione della legislazione ha preso atto delle ispezioni effettuate dall'Ispettorato: mentre le ispezioni sollecitate sia da parte sindacale che padronale sono veramente poche, quelle fatte d'ufficio sono numerose (vedi allegato 3 tabella riassuntiva dell'attività dell'Ispettorato dell'Ufficio del lavoro) e sono state 1'257 nel 1996 e 1'066 nel 1997. Le infrazioni riscontrate sono state in misura del 10% circa per quanto riguarda la parte amministrativa e quella dell'igiene sul lavoro. Le infrazioni gravi sono comunque pochissime. Di norma l'Ispettorato procede ad interventi mirati sulla base del rischio che può sussistere in certe aziende, delle situazioni riscontrate, del tipo di azienda. È degno di essere sottolineato che il campo di applicazione della legge federale sul lavoro è stabilito dalla legge stessa che esclude la pubblica amministrazione e ciò non può dunque essere modificato a livello cantonale, tranne che per l'Ordinanza 3 sull'igiene che lascia ai Cantoni libertà in materia.

La Commissione della legislazione dedica diverse ore di più sedute all'esame dei pochi articoli di disegno di legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio. In particolare la Commissione della legislazione bocchia a grande maggioranza la proposta di Raoul Ghisletta di inserire un articolo 1 bis sulla Commissione cantonale paritetica del lavoro.

Per l'art. 4 sui giorni festivi, la Commissione della legislazione ritiene opportuno riprendere integralmente l'art. 1 del decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934.

Per una questione di chiarezza, con riferimento anche alla formulazione dell'art. 6, la Commissione della legislazione modifica l'art. 7 nel modo seguente: **“Le infrazioni alle disposizioni penali sanzionate dagli artt. 59 a 62 della legge federale sono perseguibili dal Ministero pubblico”**.

Nell'esame degli articoli del disegno di legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, i commissari hanno ampliato il discorso anche a questioni particolari, come quella del lavoro su chiamata. Va segnalato l'impegno delle parti nell'affrontare quest'ultimo tema, che potrebbe essere regolamentato a livello federale. Si prende atto d'altronde che, come confermato dai rappresentanti della DISTI, il lavoro su chiamata è stato sostituito da una forma di rapporto dove il dipendente viene definito ausiliario. L'ausiliario riceve un piano di lavoro con almeno una settimana di anticipo e ha garantito un minimo di ore. Questo personale, pagato ad ore, è sottoposto al Regolamento quadro per il personale di vendita (RQV) nell'esplicito allegato 1.

Dopo la pausa estiva, nella seduta del 28 agosto 1998, i commissari hanno letto e discusso la bozza del rapporto della Commissione della legislazione che viene completata e firmata nella seduta del 4 settembre 1998.

### **CAPITOLO 3 - CONTENUTO DELLA NUOVA LEGGE SUGLI ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI E SULLA LEGGE DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE FEDERALE SUL LAVORO NELL'INDUSTRIA, NELL'ARTIGIANATO E NEL COMMERCIO**

Nell'elaborazione del nuovo testo di legge si è potuto tener conto fin dall'inizio di tutte le esigenze delle parti coinvolte nella modifica di legge. Si è prestata in particolare attenzione agli interessi degli operatori economici, sia dei piccoli e medi commercianti sia delle aziende appartenenti alla grande distribuzione, del personale di vendita, dei consumatori, dei settori economici collegati (per esempio il turismo, le farmacie, le edicole, le tabaccherie, le stazioni di benzina e altri commerci).

Bisogna tenere inoltre conto del fatto che queste disposizioni sono completate da altre regolamentazioni particolari e da disposizioni derogatorie quali la legge sulle ferrovie federali svizzere e la legge sulle strade nazionali che permettono alle aziende interessate di offrire orari di apertura diversi da quelli praticati dalla concorrenza locale.

Quali sono le principali modifiche?

- a) **Liberalizzazione completa degli orari di apertura per i negozi a conduzione familiare:** si tratta dei piccoli commerci che non hanno personale dipendente al di fuori dei famigliari. Questi negozi potranno restare aperti anche la domenica.
- b) **Tetto - ore:** la legge introduce il concetto di apertura massima consentita: 68 ore settimanali. Va precisato che questo orario massimo di apertura del negozio non costituisce l'orario di lavoro del personale: la media annuale della durata settimanale del lavoro è fissata a 42 ore dal RQV. Salvo situazioni particolari, la durata settimanale del lavoro è ripartita su 5 giorni. È opportuno tener presente quale è la durata di

apertura massima consentita da altri Cantoni (vedi allegato 4) e da altri Paesi (vedi allegato 5).

- c) **Nuovi orari:** senza oltrepassare il tetto massimo di 68 ore settimanali, i negozi potranno restare aperti secondo la nuova griglia oraria prevista dalla legge:  
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì fino alle 19.30;  
giovedì fino alle 21.00;  
sabato fino alle 18.30.
- d) **Farmacie:** potranno restare aperte come gli altri negozi durante l'orario normale di lavoro; per le farmacie di turno vige l'apertura durante gli orari stabiliti dai competenti organi in base alla legge sanitaria.
- e) **Altri commerci:** verranno unificati gli orari per le edicole, le tabaccherie, le stazioni di benzina e i locali in cui si vendono cibi preparati e che non sono assoggettati alla legge sugli esercizi pubblici (spacci di pizza al taglio e simili). L'orario di chiusura per tutti questi piccoli commerci è fissato alle 23.00.
- f) **Deroghe:** saranno decise dal Dipartimento competente quando un interesse commerciale e turistico lo giustifichi, nelle località di confine, in occasione di manifestazioni, sagre, mercati, eccetera, e nei casi particolari di comprovata necessità.
- g) **Aperture festive:** per le pasticcerie, confetterie e gelaterie non soggette alla legge sugli esercizi pubblici la chiusura festiva è posticipata dalle 19.00 alle 22.00; per le panetterie dalle 12.00 alle 12.30 e su tutto l'arco dell'anno (oggi solo nel cosiddetto periodo turistico, tra il sabato Santo e la seconda domenica d'ottobre); fioristi e vivaisti potranno restare aperti fino alle 12.30 come oggi; le stazioni di benzina fino alle 23.00 come oggi; i locali che vendono cibi preparati fino alle 23.00 (oggi non vi è nessuna disposizione); le edicole e tabaccherie potranno chiudere alle 23.00 (oggi questo limite è consentito solo nelle zone di confine, mentre nel periodo turistico si può restare aperti fino alle 22.00); infine, per i negozi di articoli fotografici e souvenir possibilità di restare aperti fino alle 20.00 tutto l'anno e non più solo nel periodo turistico.
- h) **Commissione paritetica cantonale:** verrà costituita quale organismo consultivo del Dipartimento finanze e economia con il compito di preavvisare le richieste di deroga ai normali orari di apertura. Si tratta di un'importante innovazione dato che questa Commissione, composta di rappresentanti dei commercianti e dei sindacati, darà al DFE la facoltà di decidere le richieste di deroga secondo le necessità delle parti interessate salvaguardando gli interessi dei consumatori e dei lavoratori.

#### CAPITOLO 4 - CONCLUSIONI

È importante che il Gran Consiglio adotti il nuovo testo di legge che regolamenterà un settore importante dell'economia ticinese che offre circa 12'000 posti di lavoro. La nuova normativa non rappresenta una deregolamentazione nel settore della vendita bensì serve a creare condizioni chiare per i commercianti, la grande distribuzione e soprattutto per il personale di vendita. Nel corso degli ultimi decenni i bisogni della clientela sono cambiati a tal punto che si è arrivati in tutti i Paesi a cambiare gli orari di apertura dei negozi. In molti Cantoni questo tema ha portato i cittadini a votare perché le posizioni sono state sovente contrastanti tra coloro che chiedevano una liberalizzazione totale e coloro che

domandavano orari di apertura più flessibili. A Sud delle Alpi a questo proposito con la nuova legge si porrà termine ad una fase sperimentale iniziata nel 1993 con l'apertura serale del giovedì e si darà quindi un assetto normativo finalmente consolidato al settore della vendita. Al riguardo, l'accordo raggiunto tra la Federcommercio e le maggiori organizzazioni sindacali del settore (OCST - SLSI - SIT - FCTA - SSIC), con il nuovo Regolamento quadro per il personale di vendita (RQV), dimostra come la strada della collaborazione tra i partner sociali sia importante per creare posti di lavoro e per stimolare la crescita economica. Il commercio al dettaglio è un ramo contraddistinto da una forte concorrenza interna ed estera ed è pertanto giusto che lo Stato tenga conto della nuova evoluzione in atto e delle nuove esigenze dei consumatori, dotando il ramo di una normativa legislativa chiara, sburocratizzando al massimo le lunghe procedure che erano necessarie per la definizione degli orari di apertura. Questo soprattutto quando si trattava di disporre di atti derogatori. Anche un recente studio, effettuato su richiesta dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e dell'impiego, condotto dall'alta scuola zurighese di Winterthur nel 1998 e definito "Wirtschaftliche Folgen der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in der Schweiz", conferma che il 60% delle persone interrogate apprezzano una proroga sino alle ore 20.00 dell'orario di apertura dei negozi almeno un giorno la settimana e che ciò porta per il 26% dei negozianti interpellati ad un sicuro aumento della cifra d'affari. A questo riguardo bisogna ammettere che vi sono differenze sensibili tra le risposte date dai grandi magazzini e quelle date dal medio e piccolo commercio. I grandi magazzini vedono aumentare la propria cifra d'affari soprattutto nelle ore notturne, mentre i piccoli magazzini approfittano maggiormente delle aperture domenicali. Quasi il 70% del piccolo commercio che apre la domenica ha un aumento sensibile della propria cifra d'affari. Dobbiamo tenere presente inoltre che il commercio al dettaglio ticinese è confrontato con la realtà italiana. Nel Paese vicino gli orari d'apertura sono veramente liberalizzati tra le 07.00 e le 22.00, per un massimo di 13 ore al giorno con un tetto ore settimanale di 78 ore.

La nuova normativa dovrebbe permettere al commercio al dettaglio ticinese di essere più concorrenziale consentendogli di creare nuove opportunità di lavoro. Occorre ricordare che già nel gennaio del 1997 la Federcommercio e le organizzazioni sindacali avevano concordato di chiedere al Dipartimento di essere coinvolte nella preparazione della futura legge sul commercio.

Nel comunicato stampa congiunto si leggeva:

"L'accordo raggiunto è finalizzato a

- salvaguardare la competitività del commercio ticinese con particolare riguardo alle zone turistiche di confine;
- sostenere l'occupazione in questo importante ramo dell'economia cantonale".

La Commissione della legislazione chiede al Gran Consiglio di accettare la presente nuova legge sugli orari di apertura dei negozi e la legge di applicazione della legge federale sul lavoro.

L'approvazione del legislatore permetterà di dare a tutto il commercio un quadro legislativo più appropriato con la necessaria flessibilità e di armonizzare sul piano cantonale le garanzie per il personale della vendita. Queste nuove basi legali rappresentano una soluzione minima, frutto di un positivo compromesso fra le parti sociali che potrà dare nuovi impulsi al commercio al dettaglio, che contribuisce in misura ragguardevole alla creazione del PIL cantonale e alla salvaguardia della base occupazionale. Le proposte di legge danno un contributo alla soluzione dei gravi problemi economici e occupazionali cui siamo confrontati.

Si invita pertanto il Gran Consiglio ad accogliere la nuova legge sugli orari di apertura dei negozi e la legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, annesse al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Claudio Camponovo, relatore

Bergonzoli E. - Bergonzoli S., con riserva -

Bobbià - Ermotti-Lepori - Ferrari-Testa -

Fiori - Genazzi - Marzorini - Nova, con riserva -

Pantani - Righinetti

Disegno di

## **LEGGE**

### **sugli orari di apertura dei negozi**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

- richiamata la legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964;
- visto il messaggio 4 febbraio 1998 no. 4719 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 4 settembre 1998 no. 4719R1 della Commissione della legislazione;

**d e c r e t a :**

#### **Capitolo I - Disposizioni generali**

##### **Articolo 1**

**Campo d'applicazione**

La presente legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita al dettaglio (in seguito negozi).

##### **Articolo 2**

**Negozi a conduzione familiare**

La presente legge non si applica ai negozi a conduzione familiare, cioè alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge, i consanguinei in linea retta, con il loro coniuge, i figliastri e figli adottivi del datore di lavoro.

##### **Articolo 3**

**Autorità competente**

Il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento competente, è l'autorità preposta per l'esecuzione della presente legge.

##### **Articolo 4**

**Commissione paritetica**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato nomina una Commissione paritetica composta di rappresentanti dei commercianti e dei sindacati, la cui segreteria è assicurata da un funzionario del Dipartimento competente.

<sup>2</sup>Essa è organo consultivo nell'applicazione della presente legge.

### Articolo 5

#### Negozi: definizione

<sup>1</sup>È considerato negozio ai sensi della presente legge ogni locale o impianto accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di merci di ogni genere, compresi gli stands di vendita, le strutture mobili o le boutiques che si trovano all'interno di un'impresa di genere diverso o di un appartamento.

<sup>2</sup>Le esposizioni in cui gli articoli esposti possono essere ordinati o acquistati sono assimilate ai negozi; sono escluse le esposizioni a carattere culturale o artigianale, le vendite a scopo di beneficenza e le manifestazioni analoghe.

### Articolo 6

#### Regime applicabile

In caso di contestazione sul regime applicabile a un negozio, a causa della diversità degli articoli venduti, il Consiglio di Stato decide su preavviso del Dipartimento, tenuto conto del genere di commercio esercitato in maniera preponderante dal negozio stesso.

## Capitolo II - Chiusura dei negozi nei giorni feriali

### Articolo 7

#### Apertura massima consentita

<sup>1</sup>Durante l'anno, l'apertura dei negozi non può superare le 68 ore settimanali, domenica e giorni festivi ufficiali compresi.

<sup>2</sup>Questo limite può essere superato dai negozi che rispettano il Regolamento quadro per il personale di vendita (RQV) o che hanno sottoscritto contratti collettivi che garantiscano ai lavoratori condizioni almeno equivalenti:

- a) durante il mese di dicembre in corrispondenza con le aperture prenatalizie previste dalla presente legge;
- b) nei casi stabiliti dagli artt. 8 e 9 della presente legge;
- c) nei casi particolari di comprovata necessità stabiliti dal Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento competente.

### Articolo 8

#### Griglia oraria

<sup>1</sup>Gli orari limite di chiusura dei negozi nei giorni feriali, tenuto conto dell'art. 7 cpv. 1, sono i seguenti:

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: alle ore 19.30;
- giovedì, se quest'ultimo è festivo mercoledì: alle ore 21.00;
- sabato: alle ore 18.30.

<sup>2</sup>Per il servizio della clientela che si trova nel negozio al momento della chiusura, il lavoro può essere prolungato di mezz'ora al massimo.

### Articolo 9

**Deroghe previste dalla legge**

In deroga a quanto stabilito all'art. 8 sono stabiliti i seguenti orari di chiusura dei negozi:

- a) farmacie di turno: apertura secondo le modalità stabilite dalla legge sanitaria;
- b) locali che vendono cibi preparati, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici, edicole, tabaccherie, stazioni di benzina - dal lunedì al sabato: alle ore 23.00.

### Articolo 10

**Deroghe decise dal Dipartimento**

Deroghe all'art. 8 della presente legge possono essere decise, sentita la Commissione paritetica, dal Dipartimento competente quando un interesse commerciale e turistico lo giustifica, e segnatamente nei seguenti casi:

- a) nelle località di confine previste dal regolamento di applicazione, per promuovere il commercio di frontiera e il turismo d'acquisto;
- b) in occasione di manifestazioni, inaugurazioni, giubilei, animazioni, sagre, mercati, fiere, ecc., per la durata delle stesse;
- c) nei casi particolari di comprovata necessità.

## **Capitolo III - Chiusura domenicale e durante i giorni festivi**

### Articolo 11

**Giorni festivi**

Oltre alle domeniche, sono considerati giorni festivi ufficiali quelli stabiliti dalla legge d'applicazione della legge federale sul lavoro.

### Articolo 12

**Principio**

I negozi assoggettati alla presente legge devono rimanere chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali.

### Articolo 13

**Deroghe previste dalla legge**

<sup>1</sup>L'apertura domenicale è ammessa per:

- a) le farmacie di turno: secondo le modalità stabilite dalla legge sanitaria
- b) le pasticcerie, confetterie e gelaterie non sottoposte alla legge sugli esercizi pubblici: fino alle ore 22.00
- c) le panetterie: fino alle ore 12.30
- d) i fioristi e i vivaisti: fino alle ore 12.30

- e) le stazioni di benzina: fino alle ore 23.00
- f) i locali che vendono cibi preparati non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici: fino alle ore 23.00
- g) le edicole e le tabaccherie: fino alle ore 23.00
- h) negozi di articoli fotografici, turistici e souvenir: fino alle ore 20.00

<sup>2</sup>Nel periodo prenatalizio è autorizzata l'apertura di tutti i negozi nel giorno dell'Immacolata e nelle domeniche successive, fino alla vigilia di Natale. Gli orari di apertura dei negozi sono stabiliti dal Dipartimento e pubblicati sul Foglio ufficiale.

#### Articolo 14

**Deroghe decise dal Dipartimento**

Deroghe all'art. 12 della presente legge possono essere decise dal Dipartimento quando un interesse commerciale e turistico lo giustifica, e segnatamente nei seguenti casi:

- a) nelle località di confine, di cui al regolamento di applicazione, per promuovere il commercio di frontiera e il turismo d'acquisto;
- b) in occasione di giorni festivi particolari, manifestazioni, inaugurazioni, giubilei, animazioni, sagre, mercati, fiere, ecc., per la durata delle stesse;
- c) nei casi particolari di comprovata necessità.

### **Capitolo IV - Norme procedurali**

#### Articolo 15

**Richieste di deroga: procedura**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità per il rilascio delle deroghe.

<sup>2</sup>Di regola le deroghe sono concesse soltanto a favore di associazioni di commercianti, associazioni di categoria e gruppi di interesse.

<sup>3</sup>Possono beneficiare delle deroghe unicamente i negozi che rispettano il Regolamento quadro per il personale di vendita (RQV) o che hanno sottoscritto contratti collettivi che garantiscano ai lavoratori condizioni almeno equivalenti.

### **Capitolo V - Disposizioni finali e rimedi giuridici**

#### Articolo 16

**Obbligo di informare**

Le associazioni dei commercianti, le associazioni di categoria, i gruppi di interesse ed i negozi sono tenuti in ogni tempo a fornire al Dipartimento tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della legge.

### Articolo 17

Controllo

Su segnalazione o d'ufficio, il Dipartimento può procedere ai controlli dei negozi per l'osservanza della legge.

### Articolo 18

Disposizioni federali

Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi non liberano in ogni caso il datore di lavoro dall'osservanza delle disposizioni della legge federale sul lavoro.

### Articolo 19

Ricorsi

<sup>1</sup>Contro le decisioni del Dipartimento, in applicazione della presente legge, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

### Articolo 20

Sanzioni amministrative

Indipendentemente dalle sanzioni penali previste all'art. 21, il Dipartimento d'ufficio o su segnalazione può revocare l'autorizzazione di deroga a ogni negozio il cui titolare ha violato in maniera grave o ripetuta le disposizioni della presente legge o del regolamento.

### Articolo 21

Disposizioni penali

<sup>1</sup>Chi contravviene alle disposizioni della presente legge o del regolamento è punibile con una multa fino a fr. 10'000.--.

<sup>2</sup>La multa è pronunciata dal Dipartimento competente, secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

### Articolo 22

Norma abrogativa

Il capitolo IV della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è abrogato.

### Articolo 23

Entrata in vigore

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

**di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964;
- visto il messaggio 4 febbraio 1998 no. 4719 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 4 settembre 1998 no. 4719R1 della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

**Autorità competente**

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento e gli uffici competenti per l'applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, del 13 marzo 1964 (legge federale) e relative ordinanze d'esecuzione.

### **Articolo 2**

**Approvazione piani e permesso di esercizio**

<sup>1</sup>Chiunque intende costruire o trasformare un'azienda ai sensi della legge federale, deve proporre i piani all'approvazione dell'autorità competente.

<sup>2</sup>L'approvazione dei piani di costruzione o di trasformazione può essere subordinata a speciali misure protettive.

<sup>3</sup>Il datore di lavoro deve chiedere il permesso d'esercizio all'autorità competente prima di iniziare l'attività aziendale.

### **Articolo 3**

**Provvedimenti sull'igiene del lavoro**

Le disposizioni dell'Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) che stabiliscono i provvedimenti sull'igiene del lavoro necessari nelle aziende, sono applicabili anche alle amministrazioni cantonali e comunali.

#### Articolo 4

##### **Giorni festivi**

Sono giorni festivi ufficiali:

a) parificati alle domeniche:

Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano;

b) non parificati alle domeniche:

S. Giuseppe, 1° Maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Immacolata.

#### Articolo 5

##### **Ricorsi**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dell'autorità cantonale competente in applicazione della legge federale o della presente legge è proponibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>2</sup>È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative; per i ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù della legge federale, sono inoltre applicabili le norme degli artt. 56 e 58 di quest'ultima.

#### Articolo 6

##### **Decisioni e provvedimenti amministrativi**

<sup>1</sup>Le decisioni e i provvedimenti amministrativi previsti dagli artt. 50 e 53 della legge federale sono di competenza del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>La decisione di chiusura di un'azienda per un tempo determinato, giusta l'art. 52 cpv. 2 della legge federale, spetta al Dipartimento.

#### Articolo 7

##### **Perseguimento penale**

Le infrazioni alle disposizioni penali sanzionate dagli artt. 59 a 62 della legge federale sono perseguibili dal Ministero pubblico.

#### Articolo 8

##### **Norma abrogativa**

I capitoli I, II, III, V e VI della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 sono abrogati.

#### Articolo 9

##### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

# **Regolamento Quadro per il personale di vendita (RQV.)**

Federcommercio del Canton Ticino e  
Organizzazioni sindacali OCST - FCTA - SIT -  
SLSI - SSIC -

Lugano, 6 marzo 1998

# **S O M M A R I O**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1      Scopo
- Art. 2      Applicazione

## **INIZIO E FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO - DIRITTI E DOVERI**

- Art. 3      Periodo di prova
- Art. 4      Disdetta
- Art. 5      Doveri del collaboratore e del datore di lavoro
- Art. 6      Libertà di associazione
- Art. 7      Durata del lavoro
- Art. 8      Lavoro notturno, domenicale e festivo
- Art. 9      Lavoro straordinario
- Art. 10     Vacanze
- Art. 11     Congedi pagati
- Art. 12     Giorni festivi

## **RETRIBUZIONE E PRESTAZIONI SOCIALI**

- Art. 13     Classificazioni e Stipendi
- Art. 14     Adeguamento dei salari minimi
- Art. 15     Tredicesima mensilità - Gratifica
- Art. 16     Assegni per i figli
- Art. 17     Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
- Art. 18     Maternità
- Art. 19     Assicurazione infortuni
- Art. 20     Servizio militare
- Art. 21     Previdenza professionale
- Art. 22     Indennità di decesso
- Art. 23     Indennità di partenza

## **COLLABORAZIONE TRA LE PARTI SOCIALI**

- Art. 24     Collaborazione e pace sociale
- Art. 25     Commissione paritetica cantonale
- Art. 26     Finanziamento
- Art. 27     Commissione del personale
- Art. 28     Aggiornamento professionale

## **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 29     Diritti acquisiti
  - Art. 30     Norma transitoria
  - Art. 31     Entrata in vigore
-

## **PREAMBOLO**

*Tra la Federcommercio del Canton Ticino*

*e le Organizzazioni sindacali: OCST - FCTA - SIT - SLSI - SSIC -*

*Si conviene il seguente Regolamento Cantonale Quadro (RQV.) in analogia agli articoli 356 / 358 del CO.*

*Le parti convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali coerente con le esigenze delle aziende e dei collaboratori del settore, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale.*

*Le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire il rispetto delle disposizioni del RQV e di prevenire la conflittualità tra le parti.*

*A questo scopo le parti si impegnano a consolidare e sviluppare le potenzialità del commercio, con riferimento sia alla competitività del settore che all'occupazione.*

*Le parti convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti delle Istituzioni governative interessate per realizzare condizioni quadro sia sul piano economico che istituzionale, funzionali allo sviluppo del commercio, e che in particolare siano volti a rimuovere gli ostacoli e le barriere che ancora lo frenano.*

*Per quanto non previsto dal RQV valgono le disposizioni della legislazione federale e cantonale in materia di diritto del lavoro.*

---

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Scopo**

Il presente Regolamento Cantonale Quadro per il Personale della vendita (RQV.) è stipulato allo scopo di:

- promuovere condizioni di lavoro uniformi;
- favorire la collaborazione tra il datore di lavoro e i collaboratori per la difesa e lo sviluppo degli interessi comuni;
- realizzare rapporti di collaborazione tra le parti sociali, salvaguardando la pace sociale in analogia all'art. 357a cpv.2 CO.

### **Art. 2 Applicazione**

Il presente RQV. si applica al personale di vendita delle ditte e negozi aderenti, per il tramite di associazioni o in forma diretta, alla Federcommercio del Canton Ticino.

Sono eccettuate le ditte già sottoposte ad un contratto collettivo di lavoro.

Per personale di vendita si intende il personale che svolge la sua attività in misura preponderante sulla superficie di vendita.

Il personale occupato a tempo parziale ha pure diritto, proporzionalmente, alle prestazioni del presente RQV.

Per i quadri il RQV. può prevedere delle disposizioni diverse, se vengono loro assicurate condizioni di lavoro migliori segnatamente per quanto riguarda lo stipendio o il diritto alle vacanze.

## **INIZIO E FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIRITTI E DOVERI**

---

## **Art. 3 Periodo di prova**

Il primo mese è considerato tempo di prova. Trascorso questo mese il contratto di lavoro è considerato concluso per un periodo indeterminato.

Previo accordo scritto tra datore di lavoro e collaboratore, il periodo di prova può essere prolungato fino ad un massimo di tre mesi.

## **Art. 4 Disdetta**

### **4.1 Termini**

Il rapporto di lavoro può essere disdetto da ambo le parti rispettando i seguenti termini:

- **durante il periodo di prova:** per la fine di una settimana con preavviso di una settimana
- **dopo il periodo di prova:** nel primo anno di servizio, per la fine di un mese con preavviso di un mese; dal secondo al nono anno di servizio, per la fine di un mese con preavviso di due mesi; dal decimo anno, per la fine di un mese con preavviso di tre mesi

Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato con lettera raccomandata e deve pervenire entro la fine del mese.

### **4.2 Motivo della disdetta (art. 335 CO)**

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. La parte che dà la disdetta deve, su richiesta dell'altra, motivarla per iscritto.

### **4.3 Disdetta abusiva, sanzione, procedura (art. 336, 336a, 336b CO)**

La protezione della disdetta abusiva è accordata sulla base dell'art. 336 e segg. CO.

### **4.4 Disdetta in tempo inopportuno (art.336 c CO)**

Dopo il tempo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

---

- a) durante un servizio militare, un servizio civile sostitutivo, un servizio per protezione civile, un servizio militare femminile o della Croce Rossa e, in quanto il servizio duri più di dodici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
- b) allorché il collaboratore è impedito di lavorare totalmente o parzialmente, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
- c) durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto;
- d) allorché, con il suo consenso, il collaboratore partecipa ad un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero. La disdetta data durante uno dei periodi sopraccitati è nulla. Invece, se è data prima di uno dei suddetti periodi la disdetta è sospesa e riprende il decorso alla fine del periodo.  
Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.

#### **4.5 Disdetta per cause gravi (art. 337 CO)**

Il datore di lavoro e il collaboratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; su richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per iscritto.

### **Art. 5 Doveri del collaboratore e del datore di lavoro**

Il collaboratore è tenuto:

- a presentarsi puntuale sul posto di lavoro e con un abbigliamento adeguato;
- a svolgere con diligenza ed impegno il lavoro assegnatogli;
- a salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro trattando la clientela con cortesia e rispetto;
- a mantenere il massimo riserbo su quanto apprende nell'ambito della sua attività.

Il datore di lavoro è tenuto:

- a pagare il salario convenuto;
  - a proteggere la personalità del collaboratore;
-

- a salvaguardarne la salute;
- ad assumersi il relativo onere, qualora la ditta esiga un abbigliamento uniforme.

## **Art. 6 Libertà di associazione**

È garantita la libertà di iscriversi ad una associazione professionale e in particolare ad un sindacato.

## **ORARIO DI LAVORO E TEMPO LIBERO**

### **Art. 7 Durata del lavoro**

7.1 La durata settimanale del lavoro è fissata in 42 ore calcolate sulla media annuale.

Salvo situazioni particolari, la durata settimanale del lavoro è ripartita su 5 giorni.

7.2. Il datore di lavoro si impegna, nella misura del possibile e salvo accordi diversi con il collaboratore, a fare in modo che il tempo di lavoro venga frazionato sull'arco della giornata al massimo in due parti e a prevedere un turno ininterrotto per il personale occupato con un rapporto inferiore al 50%.

#### **7.3 Disposizione transitoria**

Le ditte con un orario settimanale superiore alle 42 ore hanno la facoltà di adeguarvisi in modo scalare tramite la riduzione di un'ora settimanale ogni anno a partire dal 1° gennaio dopo l'entrata in vigore del presente RQV.

### **Art. 8 Lavoro notturno, domenicale e festivo**

8.1 In caso di lavoro notturno (già a partire dalle ore 20.00) è riconosciuta una indennità pari al 25% in denaro o in tempo libero.

8.2 In caso di lavoro domenicale o festivo autorizzato il personale ha diritto ad una indennità pari al 50% in denaro o in tempo libero.

---

## **Art. 9 Lavoro straordinario**

E' considerato lavoro straordinario:

- quello che eccede la durata di cui all'art. 7.1, rispettivamente 7.3
- quello che eccede la durata massima della settimana lavorativa di 45 ore nei negozi della grande distribuzione con almeno 50 persone occupate e di 49 ore negli altri.

Le ore straordinarie danno diritto ad un supplemento del 25% da retribuire in denaro o compensate in tempo libero.

## **Art. 10 Vacanze**

10.1 Il collaboratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

- 4 settimane;
- 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età con almeno 5 anni di servizio;
- 5 settimane dal 20° anno di servizio;
- 5 settimane per i giovani e gli apprendisti fino ai 20 anni di età;

Le cinque settimane vengono interamente riconosciute a partire dall'anno nel quale ricorre l'età o l'anzianità di servizio.

10.2 In caso di inizio o scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le vacanze saranno dovute "pro rata temporis".

10.3 I turni delle vacanze sono stabiliti dalla Direzione tenendo conto nella misura del possibile dei desideri dei collaboratori. Le vacanze sono di regola assegnate durante l'anno in corso, ma al più tardi entro il mese di giugno dell'anno seguente. Esse possono venire suddivise ritenuto tuttavia un minimo di due settimane consecutive almeno una volta.

10.4 Solo i 9 giorni festivi infrasettimanali parificati alle domeniche (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano) che cadono durante le vacanze danno diritto a un equivalente congedo supplementare.

10.5 Se nel corso di un anno di lavoro il collaboratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro. Se l'impedimento non dura

---

complessivamente più di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del collaboratore, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o di una funzione pubblica, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze. Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze di una collaboratrice che, causa gravidanza o puerperio, è impedita di lavorare per due mesi al massimo.

## **Art. 11 Congedi pagati**

Sono riconosciuti i seguenti congedi:

- matrimonio 3 giorni
- nascita di un figlio 1 giorno
- decesso di un figlio, coniuge,  
genitore 3 giorni
- decesso del fratello, della sorella  
o di altri parenti conviventi  
nell'economia domestica 1 giorno
- trasloco 1 giorno
- reclutamento o ispezione militare  
il tempo necessario,  
ma al massimo 1  
giorno
- corsi professionali concordati con  
il datore di lavoro 2 giorni

## **Art. 12 Giorni festivi**

- 12.1 Sono giorni festivi ufficiali pagati "parificati alla domenica" e non recuperabili i seguenti: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano.
- 12.2 Eccettuati accordi più favorevoli al collaboratore, è riservata alla ditta la facoltà di recuperare i rimanenti giorni festivi che cadono in un giorno feriale.
-

---

## RETRIBUZIONE E PRESTAZIONI SOCIALI

### Art. 13 Classificazioni e Stipendi

13.1 Per i collaboratori pagati a mese valgono i seguenti minimi:

**venditore/venditrice non qualificato/a (a partire da 20 anni)**  
fr. 2'400.--

**venditore/trice qualificato/a**

fr. 2'450.--

fr. 2'650.-- attivo da 5 anni nella professione\*

**impiegato/a di vendita**

fr. 2'500.--

fr. 2'750.-- attivo da 5 anni nella professione\*

\* Il computo di questi anni di esperienza viene a cadere se l'attività professionale nel settore è stata interrotta per più di 5 anni.

13.2 Per il personale pagato a ora valgono le disposizioni dell'allegato 1 del RQV.

13.3 I salari minimi di cui al capoverso 13.1 sono riferiti all'indice del costo della vita di fine ottobre 1997 (indice maggio 93 = punti 103.9 / indice dicembre 1982 = punti 143.9)

13.4 Eccettuato il personale con attestato di fine tirocinio, per i giovani collaboratori il salario ammonterà a:

16enni: 70% del salario minimo

17enni: 80% del salario minimo

18enni: 90% del salario minimo

19enni: 95% del salario minimo

13.5 Per i collaboratori che danno un rendimento nettamente insufficiente potrà essere derogato al salario minimo previo accordo scritto tra il datore di lavoro e il collaboratore, ratificato dalla Commissione paritetica cantonale.

13.6 Il pagamento dello stipendio avverrà mensilmente. Ogni collaboratore ha diritto ad un conteggio salariale dettagliato.

---

## **Art. 14 Adeguamento dei salari minimi**

- 14.1 I salari minimi di cui all'Art. 13 vengono rinegoziati fra le parti alla fine di ogni anno sulla base dell'evoluzione del costo della vita e della situazione economica.
- 14.2 In questo contesto le parti possono formulare delle raccomandazioni congiunte per l'adeguamento dei salari effettivi.
- 14.3 In caso di divergenza sull'applicazione del presente articolo, le parti sottoporranno la controversia all'Ufficio cantonale di conciliazione, al quale riconoscono competenza arbitrale.

## **Art. 15 Tredicesima mensilità - Gratifica**

- 15.1 Il collaboratore ha diritto alla tredicesima mensilità o ad una gratifica da pagare di regola nel mese di dicembre. Il diritto alla tredicesima o gratifica non sussiste per il personale assunto a tempo determinato per al massimo 3 mesi e nel caso il rapporto di lavoro venga sciolto nel periodo di prova.
- 15.2 In caso di assunzione o di licenziamento nel corso dell'anno, la tredicesima sarà versata "pro rata temporis".
- 15.3 **Disposizione transitoria**  
Le ditte che non riconoscono ancora o versano solo parzialmente la 13.ma mensilità o la gratifica hanno la facoltà di introdurla scalarmente nel seguente modo:
- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| nel primo anno di validità del RQV:   | 50% di una mensilità  |
| nel secondo anno di validità del RQV: | 75% di una mensilità  |
| dal terzo anno di validità del RQV:   | 100% di una mensilità |
- 15.4 In caso di comprovate difficoltà economiche le ditte possono chiedere alla Commissione paritetica cantonale una sospensione temporanea del versamento della 13.ma o della gratifica così come definite ai paragrafi precedenti.
-

---

## Art. 16 Assegni per i figli

Il collaboratore ha diritto agli assegni per i figli secondo le disposizioni della legislazione cantonale.

## Art. 17 Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia

- 17.1 Il datore di lavoro assicura ai collaboratori una copertura dell'80% dello stipendio a partire dal 1° giorno di malattia. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere il certificato medico dal 1° giorno di malattia.
- 17.2 Le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi.
- 17.3 L'assicurazione potrà essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo riconosciuto .
- 17.4 Il contributo per l'assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia è paritetico: 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del collaboratore .

## Art. 18 Maternità

- 18.1 In caso di assenza per gravidanza e parto è riconosciuto alle puerpere un congedo pagato, per la copertura dell'80% dello stipendio, per la durata di almeno 14 settimane, di cui almeno otto dopo il parto.

### 18.2 Disposizione transitoria

Le ditte che versano un'indennità inferiore hanno la facoltà di introdurre scalarmente l'indennità definita sopra nel modo seguente:

nel primo <sup>anno</sup> anno di validità del RQV	12 settimane
nel secondo anno di validità del RQV	13 settimane
nel terzo anno di validità del RQV	14 settimane

---

## **Art. 19 Assicurazione infortuni**

Il collaboratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali in applicazione delle disposizioni della LAINF. Eventuali giorni di attesa sono a carico del datore di lavoro. Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro; quello per gli infortuni non professionali può essere a carico del collaboratore e dedotto dal suo salario.

## **Art. 20 Servizio militare**

Vengono riconosciute le seguenti indennità per servizio militare obbligatorio:

scuola reclute o servizio civile sostitutivo	50 % dello stipendio
altri servizi (fino a 4 settimane)	100 % dello stipendio

In questi casi le indennità IPG restano acquisite dal datore di lavoro.

Durante il periodo di prova vengono versate unicamente le indennità IPG.

## **Art. 21 Previdenza professionale**

Il collaboratore è assicurato contro le conseguenze della vecchiaia e contro i rischi di morte o di invalidità in applicazione della LPP.

I datori di lavoro si impegnano a studiare soluzioni che garantiscano una adeguata copertura anche al personale che non arriva ai limiti di reddito previsti dalla LPP.

## **Art. 22 Indennità di decesso**

In caso di decesso del collaboratore, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di 5 anni, per due altri mesi sempre che il collaboratore lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali adempiva un obbligo di assistenza (art. 338 del CO).

---

## **Art. 23 Indennità di partenza**

Se il rapporto di lavoro di un collaboratore avente almeno 50 anni di età cessa dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al collaboratore un'indennità di partenza (art. 339b del CO) da 2 fino a 8 mesi di salario, calcolata in base alla seguente scala:

punti 1000 - 1199	2 mesi di salario
punti 1200 - 1399	3 mesi di salario
punti 1400 - 1599	4 mesi di salario
punti 1600 - 1799	5 mesi di salario
punti 1800 - 1999	6 mesi di salario
punti 2000 - 2199	7 mesi di salario
da 2200 e oltre	8 mesi di salario

(I punti corrispondono a età x anni di servizio).

Le prestazioni che il collaboratore riceve da un'istituzione di previdenza a favore del personale possono essere dedotte dall'indennità di partenza in quanto finanziate dal datore di lavoro o, per mezzo delle sue elargizioni, dall'istituzione medesima.

Il datore di lavoro non deve alcuna indennità neppure nella misura in cui si impegni a pagare al collaboratore future prestazioni previdenziali o glielo assicuri attraverso una terza persona (art. 339d del CO).

## **COLLABORAZIONE TRA LE PARTI SOCIALI**

### **Art. 24 Collaborazione e pace sociale**

Le parti contraenti si impegnano ad ottenere dai loro membri il rispetto scrupoloso di tutte le norme del RQV.

Le parti si impegnano pure a collaborare a promozione degli interessi della categoria.

### **Art. 25 Commissione paritetica cantonale**

Per realizzare e incentivare la collaborazione tra le parti è costituita una Commissione paritetica cantonale.

Essa ha il compito:

- di vigilare e controllare l'applicazione del presente RQV.;
-

- di interpretare le disposizioni del RQV e di dirimere eventuali divergenze;
- di promuovere iniziative a favore del personale, segnatamente nel campo della formazione professionale;
- di promuovere iniziative a favore del commercio, sostenere e favorire l'occupazione

Per il suo funzionamento, la Commissione paritetica cantonale adotterà un apposito Regolamento.

## **Art. 26 Finanziamento**

Per assicurare i dovuti mezzi finanziari destinati alla copertura dei costi del presente RQV e alle iniziative promosse dalla Commissione paritetica cantonale in applicazione dell'art. 25 del RQV., le parti si impegnano a studiare e realizzare soluzioni adeguate.

## **Art. 27 Commissione del personale**

Nelle ditte con più di 50 collaboratori è data facoltà di istituire una Commissione del personale.

La Commissione del personale rappresenta i collaboratori di fronte alla direzione.

Essa persegue lo scopo di creare e sviluppare un rapporto di collaborazione e deve essere informata su tutte le questioni interne di interesse comune.

Il funzionamento della Commissione del personale sarà regolato da speciali disposizioni emanate dalla Commissione paritetica cantonale

## **Art. 28 Aggiornamento professionale**

Il datore di lavoro s'impegna a favorire l'aggiornamento professionale dei collaboratori, facilitandone la partecipazione a corsi di formazione.

Le parti contraenti, per il tramite della Commissione paritetica cantonale, provvederanno ad agevolare i datori di lavoro promuovendo apposite iniziative e occasioni formative.

---

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29 Diritti acquisiti**

29.1 Eventuali condizioni lavorative e salariali individuali che dovessero risultare più favorevoli delle presenti non possono essere ridotte o tolte a dipendenza dall'entrata in vigore del presente RQV.

29.2 Le aziende che applicano già al proprio interno un Regolamento aziendale di lavoro ritenuto uguale o superiore nella globalità al RQV., sottoporranno il loro Regolamento per verifica alla Commissione paritetica cantonale e potranno poi riconoscere il RQV., ma continueranno ad applicare il proprio Regolamento interno nei rapporti contrattuali con i propri collaboratori.

Per queste aziende faranno stato soltanto le disposizioni sulla collaborazione tra le parti sociali di cui agli art. 24 e ss. del presente RQV.. Per le altre disposizioni i loro collaboratori saranno assoggettati al Regolamento Aziendale.

### **Art. 30 Norma transitoria**

Il presente RQV. si applica globalmente alla data della sua entrata in vigore, ad eccezione delle disposizioni degli articoli

9 (lavoro straordinario),

10 (vacanze),

13 (stipendi),

17 (malattia) e

dell'allegato sul personale ausiliario,

per i quali è previsto un periodo transitorio di un anno.

Trascorso questo termine le aziende e i negozi che si trovassero ancora nella necessità di fruire di un ulteriore periodo di transizione per l'adattamento possono fare una richiesta di proroga alla Commissione paritetica cantonale

### **Art. 31 Entrata in vigore**

Il presente RQV. entra in vigore simultaneamente alla Legge sugli orari di apertura dei negozi. Ha una validità di 3 anni ed è prorogabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti con 6 mesi di preavviso.

---

# **Allegato 1**

## **al Regolamento quadro per il personale di vendita**

### **PERSONALE AUSILIARIO**

#### **1. Definizione**

E' considerato ausiliario il personale occupato in modo saltuario o irregolare.

#### **2. Retribuzione**

La retribuzione oraria è calcolata dividendo i salari dell'art. 13.1 per 182 e aggiungendo una percentuale per le indennità citate sotto.

Essa ammonta almeno a:

- **venditore/venditrice non qualificato/a (a partire da 20 anni)**

fr. 15,80

- **venditore/trice qualificato/a**

fr. 16,10

fr. 17,40 attivo da 5 anni nella professione\*

- **impiegato/a di vendita**

fr. 16,45

fr. 18,10 attivo da 5 anni nella professione\*

\* Il computo di questi anni di esperienza viene a cadere se l'attività professionale nel settore è stata interrotta per più di 5 anni.

#### **Indennità:**

Gli importi di cui sopra sono comprensivi delle seguenti indennità:

vacanze 8.33%

giorni festivi 3.00%

tredicesima 8.33%

#### **3. Altre disposizioni**

Per gli altri aspetti valgono le disposizioni del RQV.

---

**Federcommercio**

Corso Elvezia 16  
6900 Lugano  
tel. 911.51.11

**OCST-Organizzazione cristiano-sociale ticinese**

via Balestra 25  
6900 Lugano  
tel. 921.15.51

**SLSI-Sindacati liberi della Svizzera italiana**

via Carducci 4  
6900 Lugano  
tel. 922.87.35

**SIT-Sindacati indipendenti ticinesi**

via della Pace 5  
6600 Locarno  
tel. 751.39.48

**FCTA-Federazione svizzera dei lavoratori  
del commercio, dei trasporti e dell'alimentazione**

Viale Stazione 31  
6500 Bellinzona  
tel. 825.30.88

**SSIC-Società svizzera degli impiegati di  
commercio, sezione Ticino**

Segretariato cantonale  
via San Gottardo 25  
6942 Vezia  
tel. 960.20.30

---

indirizzo	persona di riferimento	telefono	telex
ABM Au Bon Marché, Center Serfontana, 6834 Morbio Inferiore	Sig. M. Brunner	091/683.11.81	091/683.08.56
Centro Commerciale Lugano Sud, 6916 Grancia	Sig.ra Rösch	091/993.06.76	091/993.06.16
Centro FOXTOWN, Via Maspoli 18, 6850 Mendrisio	Sig. S. Tarchini	091/922.66.42	091/923.40.60
COOP Ticino, Via Serrai, 6592 S.Antonino	Sig. A. Chicherio	091/850.24.50	091/858.28.69
Centro Grancia, c/o Errepi SA - CP 181, 6916 Grancia	Sig. D. Radaelli	091/994.17.74	091/994.47.54
EPA SA, Via Nassa 22, 6900 Lugano	Sig. R. Daldini	091/923.91.12	091/923.93.92
INNOVAZIONE SA, Piazza Dante, 6900 Lugano	Sig.ri Menasche e Menegatti	091/912.71.71	091/912.75.27
GLOBUS, Largo Zorzi, 6600 Locarno	Sig. G. Franco	091/756.39.39	091/756.39.88
JUMBO SUD SA, Via Sonvico 5, 6952 Canobbio	Sig. Pampuri	091/940.11.51	091/942.86.45.
MOBILI PFISTER, Via Cantonale, 6594 Contone	Sig. Rügsegger (P. Paganini)	091/858.19.01	091/858.19.25
Soc.An.Gest. SHOPPING CENTER SERFONTANA, 6834 Morbio Inf.	Sig. D. Schmidhauser	091/683.34.35	091/ 683.42.01
Soc.Coop MIGROS TICINO, 6592 S.Antonino	Sig. G. Grino	091/850.81.11	091/850.84.00
FRATELLI CATTORI SA, 6616 Losone	Sig. G. Cattori	091/791.40.51	091/792.17.80
BRICO SA, 6814 Lamone	Sig. Rusconi	091/945.35.21	091/945.31.61
KARL VOEGELE AG, Sonnenweg 12, 7402 Bonaduz	Sig. M. Marti	081/641.27.01	081/641.27.01
ALISA S.A., 6595 Riazzino	Sig. Omarini	091/859.18.21	091/859.19.13
PKZ, Burger-Kehl & Co SA, piazza Dante 8, 6900 Lugano	Sig. Baur	091/922.90.70	091/922.84.42
C & A Moda Brenninkmeijer Co, Serfontana, 6834 Morbio Inferiore	sig. Mario Rigo	091/683.51.35	091/683.15.06

UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Documentazione per Commissione legislazione  
richieste del Gruppo socialista

richiesta N. 4

- vedi allegati

richiesta N. 5. 6. 7

Tabella riassuntiva dell'attività dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro

Anno	N. totale visite d'azienda	Genere visita LAI/LLI/LLA	solo LAI	solo LLA	Esito visita conferme LAI/LLI	avvertimenti LAI	dec. amm. LLA	Denunce al ministero pubblico
1993	--	--	--	--	--	--	--	--
1994	1066	678	121	267	322	22	5	0
1995	1195	925	64	206	268	1	1	1
1996	1257	1001	101	155	164	22	6	2
1997	1066	802	50	214	124	9	32	0

Abbreviazioni utilizzate

LAI: Legge assicurazione degli infortuni - prevenzione infortuni  
LLI: Legge sul lavoro - igiene professionale  
LLA: Legge sul lavoro - amministrativo (LL esclusa igiene)

Osservazioni

I dati del 1993 non sono riportati in quanto è solo a partire dal 1994, data della creazione dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, che si è provveduto alla raccolta di dati statistici confrontabili.

richiesta N. 8

All'Ufficio dell'ispettorato del lavoro non giungono praticamente denunce o segnalazioni per infrazioni alla legge sul lavoro (4-5 all'anno). Normalmente le segnalazioni sono anonime o fatte direttamente dai lavoratori o dai loro rappresentanti.

Delle tre denunce fatte al Ministero pubblico una si è risolta con una multa di 1200 Fr.

FD/26.06.98

TOTALE APERTURE SETTIMANALI NEGOZI

<b>Cantoni</b>	<b>Orario settimanale</b>
<i>Zurigo / Winthertur</i>	ore 75.30 / 81
Berna / Bienne	ore 60.30 / 63.30 / 77.30
Lucerna	ore 64.30 / 65.30
Uri	ore 67.30
Svitto	ore 80
Obwaldo	ore 65.30
Nidwaldo	ore 63
Glarona	ore 63 / 65
Zugo	ore 78.30
Friborgo	ore 72.30
Soletta	ore 81
<i>Basilea città</i>	ore 72
Basilea campagna	ore 77
<i>Sciaffusa</i>	ore 77
Appenzello esterno	ore 60.30 / 61.30
Appenzello interno	ore 63
<i>San Gallo</i>	ore 78
<i>Grigioni</i>	ore 64 / 65
<i>Argovia</i>	ore 66
<i>Turgovia</i>	ore 64 / 69 - 65 / 69
<i>Ticino</i>	ore 58 / 64
<i>Vaud</i>	ore 66
<i>Vallese</i>	ore 61.30
<i>Néuchatel</i>	ore 73.30 / 74.30
<i>Ginevra</i>	ore 67 / 68
<i>Jura</i>	ore 66.30 / 68

\* Nei Cantoni dove è regolamentata solo la chiusura serale è stata presa in considerazione un'apertura antimeridiana alle ore 8.00



▲  
Torna  
all'home page

## Speciale Liberalizzazione del Commercio I modelli esteri

La riforma che l'Italia si accinge a fare si inserisce in una fase di ampia liberalizzazione in Europa. Mentre soprattutto la Gran Bretagna, ma anche la Francia, hanno deregolamentato il settore, la Germania procede molto più lentamente e la Spagna ha preferito fare un passo indietro per diluire nel tempo l'impatto distruttivo sui piccoli negozi per l'arrivo della grande distribuzione europea.

Qui di seguito offriamo un quadro sintetico della situazione con schede riassuntive ottenibili in ipertesto cliccando sul Paese che interessa.

	Orario	Superfici (1)	Punti vendita
<b><u>Francia</u></b>	Nessuna restrizione da lunedì a sabato. I negozi possono aprire la domenica senza obbligo per i dipendenti.	300 mq dopo l'approvazione della legge Raffarin	169 abitanti per punto vendita
<b><u>Germania</u></b>	6-20 da lunedì a venerdì 6-16 il sabato chiuso, con eccezioni, la domenica	700 mq	198 abitanti per punto vendita
<b><u>Gran Bretagna</u></b>	nessuna restrizione, neppure la domenica	Nessuna soglia	184 abitanti per punto vendita
<b><u>Spagna</u></b>	72 ore settimanali. Minimo 8 domeniche di apertura l'anno, aumentabili secondo le decisioni delle Comunità autonome	Soglie diverse per regione. Quella minima, in Galizia è di 500 mq	89 abitanti per punto vendita
<b>Note</b> (1) Soglia di richiesta di autorizzazione per rilevanza urbanistico/commerciale)			
<b>Fonti</b> Corporate Intelligence on Retailing Hauptverband des deutschen Einzelhandels			

